



Medaglia d'oro al merito civile

## **Comune di Venzone**

Provincia di Udine

Piazza Municipio, n° 1 - 33010

Ufficio Tributi - Primo piano

# ***REGOLAMENTO I.C.I.*** ***(IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI)***

*Approvato con deliberazione consiliare n° **47** del **29.11.2005***

## **ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n°504, e successive modificazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **ARTICOLO 2 - EQUIPARAZIONI ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI**

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare, appartenente a cooperativa a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata), ai fini dell'eventuale aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale come intesa dall'articolo 8, comma 2, del Decreto Legislativo n°504/1992:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) l'abitazione concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti fino al 3° grado o ad affini fino al 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
- e) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
- d) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da parte di cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato a condizione che la stessa risulti non locata.

2. Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione principale, anche mediante dichiarazione sostitutiva.

## **ARTICOLO 3 - FABBRICATI FATISCENTI O INALIENABILI**

Ai sensi del comma 1 lettera h) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, si dispone che le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione di cui al comma 1 art. 8 del D.Lgs. 504/92, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della Legge n°662/96 (12), in base alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate nella sottoriportata fattispecie:

- fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto da lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di perizia all'Ufficio Tecnico Comunale oppure dalla data della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità.

La perizia rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale o, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n° 15, devono essere allegate, pena esclusione dal diritto alla riduzione, alla comunicazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione prevista dal precedente periodo.

## **ARTICOLO 4**

**1. MODALITÀ DI VERSAMENTO:** i versamenti ICI devono essere effettuati dai singoli sog-

getti passivi per le quote a ciascuno spettanti e non da contitolari di imposta cumulativamente. I comproprietari possono dare procura a terzi per il versamento dell'imposta che dovrà però essere a ciascuno intestata per le quote spettanti.

**2. AREE EDIFICABILI SOGGETTE A VINCOLI:** per le aree edificabili gravate da vincolo permanente è prevista l'esenzione totale dal pagamento dell'imposta. Nel caso in cui il vincolo permanente gravi solo parzialmente sull'area edificabile in modo tale da permettere comunque l'edificazione secondo le norme urbanistiche vigenti (distanze dai confini, altezze, volumetrie ecc.) l'imposta sarà dovuta per intero.

## **ARTICOLO 5 - EDIFICIO IN CORSO DI COSTRUZIONE O PARZIALMENTE COSTRUITO**

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area la base imponibile per il calcolo dell'imposta è costituita dal valore dell'area fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione dell'edificio. I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di inizio dell'utilizzazione. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

## **ARTICOLO 6 - COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE**

1. È soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia, stabilito dall'articolo 10, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992 .

2. In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, di immobili o modificazione dei medesimi o di soggettività passiva relativa agli stessi, il contribuente è tenuto a darne comunicazione mediante apposito modulo predisposto e messo a disposizione dal Comune, e deve essere presentata, anche a mezzo posta, **entro 90 (novanta) giorni** dalla data in cui si è verificato il presupposto o il fatto oggetto della comunicazione medesima. È obbligatoria la presentazione della comunicazione sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo, sia da chi ha iniziato ad esserlo.

## **ARTICOLO 7 - LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO**

L'ufficio, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione, provvede a notificare al soggetto passivo, od ad inviare anche a mezzo posta con raccomandata a/r, un unico atto di liquidazione ed accertamento del tributo od il maggior tributo dovuto, con l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

## **ARTICOLO 8 - GESTIONE E RISCOSSIONE**

Ai sensi dell'articolo 22 della Legge 142/90, così come peraltro richiamato dagli art. 52 e 59 D.Lgs 446/97, la gestione e la riscossione dell'I.C.I. può avvenire o in economia o in una delle forme previste dall'articolo della Legge 142/90 appena richiamato (S.p.A., S.r.l., ecc.).

## **ARTICOLO 9 - DIFFERIMENTO DEI TERMINI E VERSAMENTI RATEALI DELL'IMPOSTA**

Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera o), del D.Lgs. 446/97 il Sindaco, nel caso si verifichi la condizione sottoriportata, può stabilire con proprio provvedimento motivato:

- il differimento e la rateizzazione del pagamento di una o più rate ICI in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità.

## **ARTICOLO 10 - SANZIONI E INTERESSI**

L'applicazione delle sanzioni amministrative e degli interessi è disciplinata dalle norme di cui al CAPO V del vigente regolamento approvato con delibera consiliare n° 7 del 24 febbraio 1999 e successivamente modificato ed integrato con delibera consiliare n° 41 del 4 giugno 1999.

## **ARTICOLO 11 - INCENTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO**

Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera p), del D.Lgs. 446/97, sono attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi, qualora vengano realizzati particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro (C.C.N.L.).

## **ARTICOLO 12 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1° dicembre 2005.

## **ARTICOLO 13 - NORME TRANSITORIE**

Per le porzioni di aree rese edificabili e confinanti con l'area di pertinenza di un fabbricato già soggetto al versamento dell'I.C.I. si dispone l'esonero dal pagamento nel caso in cui l'imposta dovuta sia inferiore ad €. 10.00.

Venzone, lì 29.11.2005